

TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE

G.D. Dott.ssa Giovanna Debernardi

RG 48-1/2023 P.U. ricorrente GRECO ANTONIA MARIA ASSUNTA

Relazione dell'OCC

**in ordine alla proposta di liquidazione controllata del patrimonio del
sovraindebitato**

Formulata dalla Sig.ra Greco Antonia Maria Assunta, C.F. GRCNNM59M54A546M, nata a Bagheria (PA) il 14.08.1959, ed ivi residente in via Libertà n. 75, rappresentata e difesa dall'Avv. Ettore Volpe

PREMESSO

- Che al sottoscritto Avv. Giovanni Rizzo (RZZGNN79D13G273F), nato a Palermo il 13.04.1979, con studio in Palermo Piazzetta F. Bagnasco n. 7, è stato conferito dalla S.V. con decreto di nomina del 26.01.2022 l'incarico di gestore della crisi nella procedura di composizione avviata su istanza della sig.ra Greco Antonia Maria Assunta
- Che il sottoscritto ha accettato detto incarico.
- Che, il sottoscritto, come già all'atto di accettazione dichiara:
 - a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
 - b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
 - c) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto dell'istante.
 - d) che il sottoscritto, onde ottemperare al provvedimento emesso dalla S.V. in data 14.02.2024 ha effettuato un aggiornamento dei dati quanto all'attivo liquidabile relativo al patrimonio della suddetta ricorrente.

TUTTO CIÒ PREMESSO

L'esponente, nella sopra riferita qualità, rende la seguente relazione.

I. ATTIVITÀ SVOLTA

Al fine di espletare il proprio incarico, il sottoscritto Professionista designato con funzioni di OCC ha fatto riferimento alle informazioni ed alla documentazione fornita dal debitore e, con la sua collaborazione tramite servizio SPID, mediante accesso alle banche dati pubbliche, ed ha altresì inviato a mezzo pec lettere di circolarizzazione ai creditori.

Si è dunque acquisita in conoscenza la documentazione di cui all'indice posto in calce, e ritenuta per quanto si dirà l'ammissibilità della procedura, si è coadiuvato il debitore nella formulazione della proposta di liquidazione controllata.

II. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Anzitutto si rileva che il debitore rientra nella categoria di soggetti cui è accessibile la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato, poiché risulta qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2 lett. e) CCII.

Ed invero, la ricorrente Greco Antonia Maria Assunta, per come emerso dalla documentazione acquisita agli atti e per come accertato dall'esponente, versa in stato di sovraindebitamento inteso quale stato di crisi od insolvenza del debitore di cui alla lettera c) dell'art. 2 del Codice della Crisi, risulta qualificabile come "consumatore" ai sensi della lettera e) dell'art. 2 del Codice della Crisi, non è soggetta a procedure concorsuali, non ha fatto domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del Codice della Crisi, non ha già beneficiato dell'esdebitazione e non ha fatto ricorso abusivo al credito.

Difatti, dagli atti acquisiti della procedura emerge che, la predetta Greco svolge attività lavorativa presso il comune di Bagheria alle dipendenze del Corpo di Polizia Municipale e le cause della crisi possono imputarsi essenzialmente ad una diminuzione del reddito familiare ed al cospicuo incremento dei costi familiari concomitante con la crescita e le esigenze di studio della figlia sig.ra Barone Claudia.

In particolare, il sig. Barone Pietro, coniuge dell'istante, a partire dall'anno 2017, anno in cui trovava impiego definitivo con contratto a tempo indeterminato come assistente amministrativo presso l'istituto L. Sturzo di Bagheria, ha vissuto un lungo periodo di precariato nel mondo della scuola, condizione che gli impediva di dare certezza e continuità all'apporto reddituale mensile.

Nel contempo, la crescita della figlia imponeva la necessità di far fronte a spese per sostenere il relativo percorso formativo e scolastico.

Ciò premesso, la sig.ra Greco Antonia Maria Assunta versa oggi in condizione di sovraindebitamento inteso quale *"stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad*

altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”; per stato di crisi si intende “lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l’insolvenza del debitore” e per “insolvenza” si intende “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

Ricorrono in particolare sia la condizione di “crisi”, intesa quale probabile l’insolvenza data dall’evidente inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi, sia quella dell’”insolvenza”, ravvisandosi gli inadempimenti e gli altri fatti esteriori da cui si evince che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

III. DATI PERSONALI

L’istante è identificata in Greco Antonia Maria Assunta, C.F. GRCNNM59M54A546M, nata a Bagheria il 14.08.1959, ed ivi residente in via Libertà n. 79

Di tale identità si dà certezza come da allegati:

- Documenti di identità;
- Certificazione stato di famiglia.

Il nucleo familiare del proponente è composto oggi, oltre che dalla stessa, dal coniuge, sig. Barone Giuseppe e dalla figlia Barone Claudia.

IV. ELENCO CREDITORI

L’elenco dei creditori fornito dalla sig.ra Greco è stato verificato dallo scrivente mediante accesso alle banche dati pubbliche (tramite SPID fornito dal debitore), alle centrali rischi interbancarie, e mediante richieste di circolarizzazione del credito. Dalle risultanze acquisite emerge un passivo accertato pari a complessivi € 74.655,52.

I creditori sono i seguenti:

- 1) Debito nei confronti di Futuro Spa per contratto di cessione del quinto dello stipendio n. 659629 stipulato in data 31.05.2018 del valore originario di euro 33.660,00 che prevede il pagamento di n. 120 rate da euro 330,00. Il debito residuo (capitale residuo come da piano di ammortamento) al mese di luglio 2023 è pari ad euro 16.380,36.
- 2) Debito nei confronti di Santander Bank Spa per contratto di delegazione del quinto dello stipendio stipulato in data 13.09.2019 del valore originario di euro 47.640,00 che prevede il pagamento di n. 120 rate da euro 397,00. Il debito residuo riferito al mese di aprile 2023 è pari ad euro 7.219,39, come da nota di precisazione del credito trasmessa dal predetto Istituto di credito in data 28.04.2023. Al mese di luglio 2023, il debito residuo sarà pari ad euro 6.119,19 come da piano di ammortamento

- 3) Debito nei confronti di Agos Ducato per prestito personale n. 05563184 stipulato in data 21.11.2016 del valore originario di euro 2.788,80 e che prevede il pagamento di n.36 rate da euro 89,00. Il debito residuo è pari ad euro 3.916,40 di cui euro 1.869,40 in sorte capitale residuo ed euro 2047,00 per n. 23 rate scadute e non pagate. Il debito residuo attuale è pari ad € 2.288,86, e ciò come comunicato dal summenzionato Istituto in data 6 aprile 2023.
- 4) Debiti nei confronti di Unicredit banca per n. 3 contratti di prestito personale:
- contratto il n. 6529570 del valore originario di euro 11.008,00 stipulato in data 21.10.2015. Valore del debito come risulta da estratto conto a sofferenza dal 04.12.2018 al 28.06.2019 euro 9.307,47.
 - Contratto n. 6639361 del valore originario di euro 11.008,00 stipulato in data 21.12.2015. Valore del debito come risulta da estratto conto a sofferenza dal 04.12.2018 al 28.06.2019 euro 9.231,18.
 - Contratto n. 7075788 del valore originario di euro 5.200,00 stipulato in data 06.07.2016. Valore del debito come risulta da estratto conto a sofferenza dal 04.12.2018 al 28.06.2019 euro 5.989,88

Unicredit attraverso la società di recupero crediti MB Credit Solution, che opera quale mandataria, ha stipulato piano di rientro per tutti e tre i contratti per un totale di euro 19.417,92 prevedendo pagamenti rateali con decorrenza dal 30.01.2020 al 30.12.2029 come segue:

- n. 18 rate da euro 236.31 dal 30.01.2020 al 30.06.2021
- n. 25 rate da euro 239.22 dal 30.07.2021 al 30.07.2023
- n.38 rate da euro 241.68 dal 30.08.2023 al 30.09.2026
- n.39 rate da euro 238,72 al 30.12.2026 al 30.12.2029.

MB Credit Solution spa ha conferito il relativo alla società Revalea S.p.A., che con nota di precisazione del credito del 29.4.2023 ha precisato di essere creditore della suddetta sig. ra Greco del seguente importo:

- Euro 4.837,39, quale capitale residuo del finanziamento chirografario (prestiti al consumo) concesso da Banca Unicredit S.p.A. di cui € 166,37 per successivi interessi ed € 467,84 per spese.
- Euro 6.936,53 quale capitale residuo del finanziamento chirografario (conto corrente) concesso da Banca Unicredit S.p.A. di cui € 157,08 per successivi interessi ed € 815,40 per spese.
- Euro 9.501,74 quale capitale residuo del finanziamento chirografario (prestiti al consumo) concesso da Banca Unicredit S.p.A. di cui € 319,27 per successivi interessi.
- Euro 9.373,13 quale capitale residuo del finanziamento chirografario (prestiti al consumo) concesso da Banca Unicredit S.p.A. di cui € 294,04 per successivi interessi.

- 5) Debito iscritto a ruolo presso l'Agente della Riscossione per euro 3.021,45; il debito residuo ammonta a complessivi € 10.550,14, e ciò come da comunicazioni ufficiali trasmesse dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo e dall' Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Sicilia rispettivamente in data 31.3.2023 e 18.04.2023
- 6) Debito nei confronti di Ifis NPL Investing Spa, per euro 11.014,52, risultanti da ordinanza di assegnazione resa nel procedimento portante RG 856/2022 presso il Tribunale di Termini Imerese, conclusosi con ordinanza di assegnazione delle somme del 23.05.2023 (terzo pignorato il Comune di Bagheria). Come da nota di precisazione del credito trasmessa all'esponente in data 26.6.2023 il predetto contratto n. 3227270 originariamente stipulato con Intesa San Paolo Spa è stato ceduto alla Ifis Npl Investing spa ed il debito residuo ammonta ad € 4.979,22 oltre a spese di procedura e agli interessi come liquidati in ordinanza di assegnazione e per un totale di € 8.668,18. Evidentemente i suddetti dati dovranno necessariamente essere aggiornati in sede di apertura della procedura di liquidazione controllata

7) V. RISULTANZE REDDITUALI E PATRIMONIALI

Patrimonio

La sig.ra Greco Antonia Maria Assunta, non risulta titolare di diritti su beni immobili come dalla stessa dichiarato e per come ricavato dall'esponente mediante estrazione delle ispezioni ipotecarie e delle visure catastali.

La predetta risulta proprietaria in ragione della quota di 1/3 (comproprietari il coniuge Barone Giuseppe e la figlia Barone Claudia) di un autoveicolo modello Peugeot 107 TG. EK096MN, immatricolato in data 28/09/2011, il cui valore di mercato, ricavato dalle quotazioni in siti on-line specializzati nella vendita dell'usato è quantificabile in complessivi euro 2.713,00 circa, conseguentemente la quota riferibile alla proponente è stimabile in euro 905,00 circa.

Pertanto, per come emerge dall'inventario redatto dall'esponente in sede di accesso presso l'abitazione che la suddetta ricorrente conduce in locazione, la debitrice non risulta titolare di ulteriori beni mobili di valore.

Redditi del debitore e dei componenti del nucleo familiare

La predetta Greco Antonia Maria Assunta svolge attività lavorativa presso il comune di Bagheria alle dipendenze del Corpo di Polizia Municipale con la qualifica di Ispettore Capo e possiede un reddito annuo (risultante dal CU 2023) pari ad euro 22.891,41, comprensivo della tredicesima mensilità, cui corrispondono entrate medie mensili pari ad euro 1.907,62.

Il coniuge sig. Barone Giuseppe, altro percettore di reddito in quanto occupato come assistente amministrativo presso l'istituto L. Sturzo di Bagheria, percepisce un reddito annuo di euro 15.170,00, comprensivo delle mensilità aggiuntive, cui corrispondono entrate medie per euro 1.264,16. La busta paga dello stesso è tuttavia gravata da trattenuta obbligatoria per euro 229,46.

Dati reddituali storici				
Anno	Impiego Debitore	Reddito netto annuo Debitore	Reddito netto totale annuo	Reddito netto medio mensile
CU 2023	Comune di Bagheria	22.891,47	22.891,47	1.907,62
730/2022	Comune di Bagheria	23.253,00	23.253,00	1.937,75
730/2021	Comune di Bagheria	19.528,00	19.528,00	1.627,33
730/2020	Comune di Bagheria	20.424,00	20.424,00	1.702,00
730/2019	Comune di Bagheria	22.800,00	22.800,00	1.900,00
730/2018	Comune di Bagheria	20.685,00	20.685,00	1.723,75
730/2017	Comune di Bagheria	21.372,00	21.372,00	1.781,00

VI. ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE COMPIUTI NEL QUINQUENNIO

Non risultano atti dispositivi compiuti dalla ricorrente nel periodo in questione antecedente al deposito della domanda.

VII. FABBISOGNO DEL NUCLEO FAMILIARE

Le spese mensili di sostentamento del nucleo familiare sono state quantificate ed in gran parte documentate in complessivi euro 2.000,00 come da seguente tabella, sicché ripartendo proporzionalmente le stesse con il coniuge in ragione delle rispettive entrate nette la quota a carico della sig.ra Greco può quantificarsi mensilmente in euro 1.200,00.

Dettaglio spese	Media mensile
-----------------	---------------

Spese alimentari	500,00
Abbigliamento	150,00
Ricreazione e cultura	150,00
Canone di locazione	500,00
Spese condominiali	50,00
Utenze energia elettrica	150,00
Gas (bombole per stufe e cucina)	60
Utenza telefonica fissa e internet	70,00
Spese auto-moto e trasporti	150,00
Telefoni cellulari	30,00
Servizi sanitari	90,00
Spese straordinarie non prevedibili	100,00
TOTALE SPESE	2.000,00

Nel quantificare le suesposte voci di spesa, sono stati vagliati gli oneri stabilmente gravanti sul nucleo familiare, i quali prevedibilmente non subiranno prossimi scostamenti di rilievo restringendosi comunque la previsione alle sole spese necessarie a soddisfare i bisogni primari della famiglia ed a consentire un tenore di vita decoroso. Le voci di spesa descritte sono quindi quelle strettamente necessarie per garantire un dignitoso sostentamento al nucleo familiare e evidentemente risultano particolarmente ridimensionate rispetto agli indici Istat, che rilevano le spese minime per una famiglia composta da due soggetti in 2.495,71, nella casistica “Tipologia Familiare Istat”.

Alla luce di quanto rappresentato emerge con ogni evidenza l'impossibilità, con il reddito attualmente a disposizione di provvedere al pagamento del debito gravante e di far contestualmente fronte alle spese minime necessarie per il dignitoso sostentamento del proprio nucleo familiare.

VIII. INDICAZIONE DELLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DELLA DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI

Le cause della crisi possono imputarsi essenzialmente ad una diminuzione del reddito familiare ed al notevole incremento dei costi familiari concomitante con la crescita e le esigenze di studio della figlia.

In particolare, il coniuge dell'istante sig. Barone Giuseppe a far data dal 2017, anno in cui trovava impiego definitivo con contratto a tempo indeterminato come assistente amministrativo presso l'istituto L. Sturzo di Bagheria, ha vissuto un lungo periodo di precariato nel mondo della scuola,

condizione che gli impediva di dare certezza e continuità all'apporto reddituale mensile.

Nel frattempo, la crescita della figlia imponeva la necessità di far fronte a spese per il loro percorso formativo e scolastico.

Per tali ragioni, a partire dall'anno 2014, la sig.ra Greco trovava come unica soluzione quella di rivolgersi ad intermediari finanziari che le hanno erogato credito con il quale ha affrontato le esigenze familiari.

In queste decisioni, peraltro, la medesima trovava supporto nella figura del padre che la aiutava di fatto nel pagamento di parte dei debiti e ciò le ha consentito per un lungo periodo di tempo di essere sempre *in bonis* non registrando mancati o ritardati pagamenti.

Tuttavia, la morte del padre avvenuta nei primi mesi del 2017 faceva venire meno questa possibilità e ciò portava ad accumulare diverse sofferenze che hanno avuto come effetto da parte delle finanziarie e dalle banche la risoluzione dei contratti con l'inevitabile richiesta del pagamento in una unica soluzione dell'intero debito residuo. Neppure la ritrovata stabilità economica del marito riusciva ad evitare la deriva economica che nel frattempo era maturata e cristallizzata con la risoluzione dei contratti di finanziamento da parte degli enti creditori.

In ultimo, la perdita della madre, oltre al grave impatto emotivo, faceva venir meno anche l'ulteriore apporto dato dalla pensione di reversibilità dalla stessa percepita.

Tutto ciò ha influito negativamente sulla situazione finanziaria della Sig.ra Greco, creando evidenti difficoltà nell'assolvimento dei propri impegni e di quelli familiari.

Si evidenzia, inoltre, che lo stato di bisogno in cui operava l'odierna ricorrente, era conosciuto dagli istituti Finanziatori. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati al fine di valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

Nel caso di specie, quindi, sembrerebbe non essere stato valutato correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita *"Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*. disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell'art. 124 t.u.b. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento *"adequati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria"*. Dunque, in questo caso l'istituto erogatore era a conoscenza dello stato

di difficoltà finanziaria del richiedente che, in stato di sovraindebitamento, agiva in evidente stato di bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare. Ad ogni modo, i finanziamenti richiesti e concessi dai vari istituti finanziari hanno generato nel tempo illusori effetti positivi che viceversa hanno poi inciso sulla liquidità corrente e portato la debitrice in uno stato di sovraindebitamento irreversibile. Ed infatti, si può ragionevolmente ritenere che le società finanziarie per il credito al consumo abbiano continuato ad erogare somme senza una approfondita istruttoria e una esauriente valutazione preventiva economica e finanziaria sulla sostenibilità di tali obbligazioni in capo alla Sig.ra Greco in rapporto alla sua capacità reddituale, patrimoniale e finanziaria. Peraltro, con espresso riferimento ai contratti di mutuo contro cessione del quinto dello stipendio, la stessa Banca d'Italia, nella prefazione agli orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio del 27.03.2018, ha affermato che *“comportamenti impropri rilevati tra gli operatori del comparto, con riflessi per clientela per lo più fragile, hanno indotto la Banca d'Italia a intervenire con due comunicazioni al sistema già nel 2009 e 2011. L'attività di controllo più recente e il confronto con il mercato di aprile 2016 hanno messo in evidenza il permanere di criticità nel settore e nei comportamenti verso clienti, che incidono sul livello e la struttura dei costi, sia per le prime erogazioni sia, soprattutto, nei casi assai frequenti di rinnovo delle operazioni (non sempre rispondenti a reali esigenze finanziarie del cliente). Tra le cause, vi sono condotte opportunistiche di alcuni operatori e delle reti collocatrici”*. Peraltro, sempre la Banca d'Italia, e con il medesimo documento mosso proprio dalla necessità di intervenire come argine per le condotte improprie e scorrette dei finanziatori, afferma a più riprese che: *“La Vigilanza ha riscontrato che non sempre gli intermediari conducono una adeguata valutazione del merito di credito del prestatore, spesso sostituita dalla valutazione della posizione finanziaria del datore di lavoro”* (Cfr. Sez. I par. 1); *“Prima della conclusione del contratto di CQS, l'intermediario finanziatore effettua una valutazione del merito di credito del cliente sulla base di informazioni adeguate, anche fornite dal cliente stesso e integrate se del caso consultando una banca dati pertinente. La presenza delle garanzie previste nel contratto di CQS non esime dalla necessità di valutare il merito di credito del cliente, anche nel caso in cui i crediti o i contratti siano destinati a essere ceduti”* (Sez. I par. 2). Nella nota a piè di pagina è poi espressamente affermato che la piena vincolatività per i contratti *de quo* del disposto di cui al richiamato art. 124 bis TUB. *“Nel valutare il merito creditizio del*

cliente, gli intermediari tengono conto anche del rischio di uno stato di indebitamento eccessivo pure in occasione di operazioni di estinzione anticipata e rinnovi, soprattutto quando queste avvengono in prossimità del termine minimo di legge” (Sez. I par. 3); Sono state segnalate condotte volte a vincolare il cliente alla stipula di una nuova operazione anche prima che siano decorsi i termini normativamente previsti e fra queste condotte rientra la prassi di concedere prestiti personali, erogati in anticipo rispetto al momento in cui sarà possibile il rinnovo della CQS. (...). Si ritiene elusivo della normativa vigente accordare credito per favorire l'estinzione dell'operazione in corso prima del termine minimo di legge, funzionale alla successiva stipula di un nuovo contratto di CQS. Gli intermediari devono evitare qualunque condotta - anche posta in essere con l'intervento di terzi - che porti al risultato vietato dalla legge o si traduca in una limitazione della possibilità per il cliente di valutare, una volta maturati i termini, la convenienza a rinnovare il finanziamento e le condizioni proposte. Resta ovviamente ferma la necessità di rispettare le riserve di attività per la concessione del credito. Si evidenzia, infine, che non si sono rilevate spese qualificabili come eccessive, voluttuarie e sproporzionate rispetto alla capacità economica-finanziaria della Sig.ra Greco.

IX. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

L'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte si rileva cartolarmente dal confronto tra la massa debitoria, il reddito disponibile e le spese minime di sostentamento, di talché è evidente che il reddito a disposizione, ancor più tenuto conto delle spese a carico del nucleo familiare, non è tale da consentire di far fronte, anche ricorrendo a rateizzazioni fiscali, al debito a carico (crisi) essendosi già consolidata una condizione di forzato inadempimento (insolvenza). Le ragioni della condizione di sovraindebitamento sono dunque da rinvenire nell'inadeguatezza dei flussi di cassa, attuali e prospettici, a far fronte alle obbligazioni a carico.

X. ATTIVO LIQUIDABILE

L'attivo liquidabile consta di:

1) quota di 1/3 di proprietà della ricorrente di un Autoveicolo modello Peugeot 107 TG. EK096MN, immatricolato in data 28/09/2011, il cui valore di mercato, ricavato dalle quotazioni in siti on-line specializzati nella vendita dell'usato è quantificabile in complessivi

euro 2.714,00 circa, di conseguenza la quota riferibile alla proponente è stimabile in euro 905,00 circa.

2) I crediti maturandi a titolo di stipendio della predetta Greco.

Nel caso di specie emerge che la quota liquidabile andrà ricavata dall'eccedenza mensilmente maturata rispetto alle spese minime di sussistenza, le quali per quanto ricostruito in ricorso risultano ascrivibili alla sig.ra Greco per euro 1.200,00 mensili, salvo diversa determinazione del Giudice ai sensi dell'art. 268 co. 4 CCII, eccedenza che può essere quantificata in termini prospettici proiettando per 48 mensilità la quota disponibile, così addivenendosi ad un possibile realizzo di € 57.600,00 (ed a fronte di un passivo accertato pari ad € 74.655,52)

Sulla piena accessibilità alla procedura liquidatoria da parte di chi non disponga di beni mobili registrati o immobili, ma del solo reddito derivante da stipendio o pensione la giurisprudenza è ormai concorde. Ci si riporta sul punto al Tribunale di Roma pronuncia del 29.04.2019 laddove si argomenta compiutamente quanto segue:

“Ritiene il decidente che si presti ad essere condiviso l’orientamento interpretativo che ammette la possibilità di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio anche in favore del sovra-indebitato che (...) sia titolare solamente di beni mobili di modesto valore economico di scambio e di crediti, attuali e di futura derivazione dall’esercizio della propria attività professionale, perché in sintonia sia con la lettera che con la ratio della disciplina normativa di riferimento e, quindi, preferibile rispetto all’alternativa esegesi, negatoria di tale possibilità, che prende a riferimento, come detto, il solo dato letterale normativo. Deve, sul punto, osservarsi che la previsione di legge –art. 14 ter comma 1 legge n. 3/2012- è sufficientemente ampia nell’abbracciare, nel novero delle utilità dalla cui liquidazione possono attingersi le risorse da devolvere all’adempimento dei debiti, tutti i suoi beni” facenti capo al sovra-indebitato. Nella nozione giuridica di beni, come predicato dall’art. 810 c.c., si comprendono, le cose che possono formare oggetto di diritti” e, sotto il profilo della responsabilità patrimoniale, ex art. 2740 c.c., tutti i beni suscettivi di apprezzamento economico costituiscono la garanzia per l’adempimento dei debiti passivamente gravanti sul loro titolare. Ai sensi, poi, degli artt. 812 e 813 c.c., la disciplina prevista per i beni mobili si applica (anche) per tutti i diritti che non abbiano riferimento a beni immobili, dando così evidenza, con il richiamo all’ordito normativo di riferimento, all’esistenza di altri beni, ulteriori e distinti da quelli mobili e immobili, che possono essere oggetto di diritti e che, pertanto, nel caso in cui abbiano contenuto patrimoniale, integrano la garanzia generica ex art. 2740

c.c.. Tale argomento motivo, in uno agli ulteriori già estrapolati dalla giurisprudenza di merito (...) consente, quindi, di ritenere ammissibile la domanda di liquidazione del patrimonio anche nel caso in cui il ricorrente non sia titolare di cespiti immobiliari ovvero di beni mobili di apprezzabile valore economico ma soltanto di crediti, anche futuri, conseguenti a propria attività di lavoro i cui proventi –in ciò sostanzandosi la relativa liquidazione- vengono messi a disposizione del ceto creditorio, proprio perché costitutivi della garanzia suddetta. A ulteriore conferma è, poi, adducibile la previsione dell'art. 14 undecies della legge n. 3/2012, per la quale anche beni e crediti sopravvenuti" nel quadriennio successivo alla deposito del ricorso di impulso della procedura devono essere devoluti alla risoluzione della condizione di sovraindebitamento ed integrarne la relativa massa attiva, disposizione che, pertanto, chiaramente ed univocamente interviene a convalidare la patrocinata esegesi interpretativa. Tale lettura è, poi, in sintonia con la ratio che ispira la disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento perché funzionale a consentire a colui che si trovi in tale situazione di soggezione debitoria, laddove ricorrano le ulteriori condizioni previste, di conseguire la esdebitazione (ex art. 14 terdecies) per effetto ed in conseguenza della devoluzione, al ceto creditorio, delle utilità comunque conseguibili da cespiti attivi del proprio patrimonio nel lasso temporale –avente durata minima quadriennale ex art. 14 quinquies, comma 4- di espletamento della liquidazione".

XI. VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA

Lo scrivente ritiene che la proposta formulata sia completa ed attendibile dal punto di vista della documentazione allegata e delle informazioni complessivamente assunte, che si ritengono tali da consentire una ricostruzione veritiera della condizione debitoria, finanziaria e patrimoniale del debitore.

XII. ACCERTAMENTO SULL'EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEI DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI.

La sig.ra Greco ha dichiarato che non vi sono suoi atti impugnati dai creditori, né allo scrivente risulta altrimenti dalla documentazione direttamente acquisita.

XIII. INDICAZIONE PRESUMIBILE DEI COSTI DELLA PROCEDURA.

Con riferimento alla presumibile indicazione dei costi di procedura, gli stessi coincidono con gli importi da versare all'OCC che verranno liquidati dalla S.V. successivamente allorquando verrà dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata.

Saranno inoltre da affrontare i costi di trascrizione del provvedimento nei pubblici registri per ciò che concerne il bene mobile registrato, il cui importo dovrebbe attestarsi in circa euro 59,00, e le eventuali spese per apertura e tenuta di conto corrente dedicato alla procedura.

*** **

Alla luce delle superiori considerazioni e per le ragioni esposte nei paragrafi che precedono, il sottoscritto n.q di professionista designato con la funzione di OCC attesta la ragionevole fattibilità della proposta che la sig.ra Greco Antonia Maria Assunta intende sottoporre al vaglio del Tribunale competente, in quanto attendibile, sostenibile, e coerente nel rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, oltretutto fondata su ipotesi realistiche e previsioni ragionevolmente conseguibili, nonché finalizzata all'apertura della procedura di liquidazione controllata.

Con osservanza.

Palermo, 22 febbraio 2024

Avv. Giovanni Rizzo n.q. di OCC

INDICE DOCUMENTI CONSULTATI

- 1) Decreto di nomina dell'esponente quale professionista OCC del 25.01.2022;
- 2) Documento di identità della ricorrente Greco Assunta Maria Antonia
- 3) Certificazione di stato di famiglia;
- 4) Precisazione del credito agenzia delle entrate riscossione ed allegati;
- 5) Precisazione del credito IFIS NPL ed allegati;
- 6) Precisazione del credito Santander Bank ed allegati;
- 7) Precisazione del credito Agos Ducato ed allegati
- 8) Precisazione del credito Revalea spa ed allegati
- 9) Centrale rischi Banca d'Italia;
- 10) Visura Crif;
- 11) Ispezione ipotecaria;
- 12) Libretto autoveicolo;
- 13) Verbale inventario dei beni;
- 14) Dichiarazioni dei redditi Greco Assunta Maria Antonia;
- 15) Contratto di lavoro e buste paga Assunta Maria Antonia;
- 16) Valutazione autoveicolo su noi compriamo auto.it;
- 17) Verbale di sopralluogo ed inventario.